All. n. __

Schema di atto

Spett.le SIGMA S.r.l.
Via G. Ricciardi n. 2
80100 Napoli
PEC: sigmasrl@pec.it

e, p.c.
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

Oggetto: Concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande presso le sedi dell'Università di Foggia (CIG 9644861714), contratto prot. n. 1046-X/4 del 10.01.2024. Contestazione degli inadempimenti ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 13 del contratto, preavviso di applicazione delle penali e diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Premessa in fatto

Con D.D.G. n. 390/2023 (prot. n. 31719-X/4 del 22.06.2023) Codesta Società è stata dichiarata aggiudicataria della concessione quinquennale del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande presso le sedi dell'Università di Foggia. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10.01.2024 (prot. n. 1046-X/4) e il servizio ha avuto avvio in data 01.01.2024. Con D.D.G. n. 100/2024 (prot. n. 12213-X/4 del 29.02.2024) per un canone concessorio quinquennale è stato rettificato in € 385.020,00 oltre IVA, in ragione dei n. 23 distributori effettivamente installati, pari a una rata trimestrale di € 19.251,00 oltre IVA.

Il contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto, che ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 1 del contratto, rappresentano la disciplina integrale del rapporto. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato, Codesta Società si è obbligata a versare il canone «*a rate trimestrali anticipate, oltre agli oneri fiscali, … a seguito di emissione di relativa fattura da parte dell'UniFg*»; ai sensi dell'art. 11 del contratto, i pagamenti devono essere effettuati a mezzo del sistema PagoPA; ai sensi dell'art. 4 del Capitolato e dell'art. 10 del contratto, il canone è fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto.

Dalla documentazione contabile in atti e dagli avvisi di pagamento PagoPA, regolarmente emessi e trasmessi, risulta che Codesta Società ha sospeso il versamento del canone **già** a decorrere dal III trimestre 2024, ossia nel corso del primo anno di esecuzione della concessione e a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto. L'inadempimento, pertanto, non presenta carattere episodico o sopravvenuto in una fase avanzata del rapporto, ma si è manifestato sin dall'avvio della concessione e si è protratto, senza soluzione di continuità, per otto trimestri consecutivi.

Alla data della presente risultano insolute le fatture dettagliatamente elencate nel prospetto allegato (all. n. 1), relative ai trimestri compresi tra il III trimestre 2024 e il II trimestre 2026, per un importo complessivo di € 154.008,00 oltre IVA, pari a € 187.889,76 IVA inclusa.

Il mancato pagamento è proseguito nonostante l'intimazione di pagamento prot. n. 43853 del 23.07.2025 e il sollecito prot. n. 65621 del 07.11.2025, con il quale l'Università ha espressamente rappresentato che, perdurando l'inadempimento, avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto.

Con istanza del 03.04.2025 (prot. n. 20578-X/2) Codesta Società ha chiesto la revisione del canone ai sensi dell'art. 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'istanza è stata rigettata con nota prot. n. 23408-X/4 del 17.04.2025, per tardività ai sensi dell'art. 10 del contratto e per infondatezza nel merito, e nessuna intesa modificativa del rapporto è stata raggiunta tra le parti.

Giudizio pendente

L'Università prende atto che Codesta Società ha convenuto l'Ateneo innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione II Civile (R.G. n. 4055/2025), e che a tale giudizio è stato riunito il giudizio R.G. n. 87/2026, relativo alla domanda dell'Università per il recupero dei canoni scaduti.

La presente comunicazione ha ad oggetto crediti scaduti ed esigibili, fondati sul contratto e sulle fatture emesse, e non interferisce con le domande proposte dalle parti in sede giudiziale, né ne è pregiudicata.

Nessun provvedimento cautelare, in sede giurisdizionale o amministrativa, ha sospeso, in tutto o in parte, l'obbligo di Codesta Società di corrispondere i canoni alle scadenze contrattuali. La qualificazione del debito come «*sub iudice*», contenuta nella nota di Codesta Società del 21.11.2025, costituisce una valutazione di parte, priva di effetto sull'esigibilità del credito dell'Università. La mera pendenza di un giudizio promosso dal debitore non sospende l'obbligo di adempiere.

Considerazioni in diritto

Il canone costituisce la controprestazione essenziale del rapporto concessorio.

La sospensione unilaterale e integrale dei pagamenti, protratta da oltre venti mesi, in attesa dell'esito della richiesta di revisione, è pertanto priva di fondamento contrattuale e normativo e integra un autonomo, grave e persistente inadempimento. Per entità (€ 154.008,00 oltre IVA), durata (otto trimestri consecutivi) e incidenza sulla prestazione principale del rapporto, tale inadempimento assume rilievo avuto riguardo all'interesse dell'Università, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.

Contestazione degli inadempimenti

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 13 del contratto, si contestano formalmente a Codesta Società i seguenti inadempimenti:

a) mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti per ciascuno dei trimestri indicati nel prospetto allegato (all. n. 1), in violazione dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 11 del contratto;

b) protrazione del mancato pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza per ciascuna delle fatture indicate nel prospetto allegato, fattispecie che l'art. 3 del Capitolato qualifica come causa di revoca della concessione.

Codesta Società può presentare le proprie controdeduzioni scritte entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 13 del contratto.

Preavviso di applicazione delle penali

L'art. 17 del Capitolato prevede, per la «*mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti*», una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, «*salvo il diritto di risolvere il contratto*». Il calcolo analitico delle penali maturate, riportato nel prospetto allegato (all. n. 1), determina alla data del 30.09.2026 un importo teorico di € 107.350,00. Poiché l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale IVA esclusa, l'Università, decorso il termine per le controdeduzioni, ovvero qualora queste non siano ritenute idonee, procederà all'applicazione delle penali nel limite di € 38.502,00, pari al 10% del canone quinquennale di € 385.020,00, con separata comunicazione a mezzo PEC.

Il pagamento delle penali non esonera Codesta Società dall'adempimento dell'obbligazione principale né preclude il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno, come previsto dal medesimo art. 17 del Capitolato.

Diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile

Indipendentemente dal procedimento di applicazione delle penali, l'Università, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2026 e avvalendosi della facoltà di cui all'art. 20 del Capitolato

Speciale d'Appalto, che, in conformità all'art. 1454, comma 2, del codice civile, consente di fissare un termine non inferiore a cinque giorni, **intima e diffida** Codesta Società a provvedere, entro il termine di **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della presente, al pagamento integrale dei canoni scaduti indicati nel prospetto allegato (all. n. 1), per l'importo complessivo di € 154.008,00 oltre IVA, pari a € 187.889,76 IVA inclusa, oltre ai canoni nel frattempo scaduti, oltre agli interessi legali di mora maturati dal giorno successivo a ciascuna scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 17 del Capitolato. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante gli avvisi PagoPA già trasmessi.

L'Università dichiara espressamente che, decorso inutilmente il termine sopra assegnato, il contratto prot. n. 1046-X/4 del 10.01.2024 si intenderà senz'altro risolto di diritto per inadempimento di Codesta Società, ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del codice civile e dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Conseguenze della risoluzione

In caso di mancato integrale pagamento nel termine assegnato, l'Università adotterà, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, il provvedimento di presa d'atto della risoluzione di diritto del contratto, con il quale disporrà:

1) l'incameramento dell'intera cauzione definitiva di € 22.599,00, costituita mediante polizza assicurativa n. 28020063281 del 12.12.2023 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A., ai sensi dell'art. 16 del contratto e dell'art. 20 del Capitolato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del contratto e dall'art. 18 del Capitolato;
2) la risoluzione contrattuale e la cessazione del servizio, con l'assegnazione di un termine per la rimozione dei distributori e il ripristino degli spazi, secondo modalità che saranno comunicate con il medesimo provvedimento;

con espressa riserva di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo in conseguenza dell'inadempimento.

Restano ferme, quali ulteriori e concorrenti previsioni, l'art. 3 del Capitolato (mancato pagamento del canone protratto oltre 60 giorni dalla scadenza) e la riserva del diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze di cui all'art. 20 del Capitolato.

La presente diffida e l'eventuale risoluzione non pregiudicano le domande proposte dall'Università nel giudizio pendente per il recupero dei canoni scaduti e delle ulteriori somme dovute a qualsiasi titolo.

La presente comunicazione è trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo sigmasrl@pec.it, indicato dall'art. 21 del contratto; ai sensi dell'art. 17 del Capitolato fanno fede la data e l'ora di trasmissione.

Allegato: 1. Prospetto dei canoni scaduti e del calcolo delle penali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Valentina Antonacci
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Matteo Di Trani
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005